



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1349/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1613/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 15 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1613/TFNSVE/2025-2026, 1613 - Ricorso proposto dalla società Audace Galluzzo Oltrarno (4010) contro la società CS Lebowski SCSD (932795) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Ciancaleoni Andrea (2146034)

In data 27/2/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Audace Galluzzo Oltrarno (4010) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società C.S. Lebowski (932795), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Giancaleoni Andrea (2146034).

Dalla documentazione in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante, è stato effettuato in data 16/8/23 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2017/2018.

Premio quantificato in euro 12,00 (dodici/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 25/2/26.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Si costituiva la resistente con memoria notificata a controparte e depositata il 5/3/2026 eccependo motivi vari in fatto e diritto che andavano poi a riassumersi nelle conclusioni: il rigetto del ricorso giacchè irrituale per inadempimento nella instaurazione del giudizio o, in subordine, per inapplicabilità della premialità introdotta con nuova normativa.

All'udienza odierna nessuno è comparso.

Le contestazioni, e relative richieste, della società C.S. Lebowski non appaiono fondate e vanno rigettate.

La domanda principale non ha motivo di sussistenza: il ricorso è stato notificato e depositato al Tribunale secondo le modalità vigenti; il suo contenuto appare, in ogni caso, esaustivo anche per l'indicazione degli allegati, tra i quali l'attestazione della piattaforma Premi da cui si evince l'esiguo importo spettante alla ricorrente; nessun impedimento ha arrecato alla resistente che ha, infatti, chiesto accesso atti e depositato completa memoria nei previsti termini.

Quanto, poi, alla domanda in subordine devesi rilevare come la stessa abbia ad oggetto una contestazione in diritto sulle previsioni della nuova normativa applicabile al premio di formazione la cui valutazione non compete certo a questo Tribunale il cui compito è l'applicazione delle norme federali vigenti al momento dei fatti oggetto di procedimento.

Tale normativa, per ciò che qui ci riguarda, è entrata in vigore l'1/7/2023 e risulta pertanto pienamente applicabile al tesseramento del CIANCALEONI avvenuto il 16/8/2023.

Deve quindi essere accolto il ricorso proposto e questo Tribunale delibera come da seguente dispositivo:

P.Q.M.

il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società C.S. Lebowski alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Ciancaleoni Andrea nella misura di euro 12,00 (dodici/00) in favore della società Audace Galluzzo Oltrarno.

L'ESTENSORE

Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai